# COMMISSIONE V

# DIFESA

## XXIV.

# SEDUTA DI MARTEDÌ 11 OTTOBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CHATRIAN**

## INDICE

PAG.

**Disegni di legge** (*Discussione e approvazione*):

Modifiche al testo unico delle leggi sulle servitù militari. (771) . . . . . 219

PRESIDENTE . . . . . 219, 220

ROSELLI . . . . . 219

Sospensione della sezione autonoma del tribunale militare di Palermo con sede a Catania. (770) . . . . . 220

PRESIDENTE . . . . . 220, 221

PAGLIUCA, *Relatore* . . . . . 220

**La seduta comincia alle 9,30.**

Sono presenti:

Azzi, Bettinotti, Bottonelli, Bosco Lucallire, Carignani, Carron, Cecconi, Chatrian, Codacci Pisanelli, Coppi Alessandro, Cuttitta, Fadda, Floreanini Della Porta Gisella, Guadalupi, Marzarotto, Mieville, Orlando, Pagliuca, Roselli, Roveda, Vocino e Zaccagnini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Meda.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Discussione del disegno di legge: Modifiche al testo unico delle leggi sulle servitù militari. (771).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al testo unico delle leggi sulle servitù militari ».

Invito l'onorevole Roselli, a riferire alla Commissione.

ROSELLI. Onorevoli colleghi, il collega Greco mi ha pregato di sostituirlo: pertanto leggerò la relazione che egli mi ha incaricato di esporre alla Commissione:

« Il disegno di legge che viene oggi all'esame di questa V Commissione, riguardante modifiche al testo unico della legge sulle servitù militari, di iniziativa del Governo, ha le sue giustificazioni nella breve relazione introduttiva.

Da quanto è detto, pertanto, nella relazione governativa chiara emerge la necessità, in conseguenza dell'accordo stipulato dalla commissione mista italo-jugoslava, di provvedere in forza di legge alle possibilità di servitù militari anche sulle frontiere terrestri che eventualmente dovranno essere imposte.

Una tale legiferazione non implica nulla di nuovo e di eccezionale in deroga alle garanzie che tutelano il diritto di proprietà che, come è noto, è fondamentalmente subordinato alle esigenze dell'interesse pubblico.

Si tratta, peraltro, di inserire nell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, concernente riforma del testo unico sulla legge delle servitù militari e nella elencazione che non è esemplificativa ma tassativa di tutto quanto può essere assoggettato a servitù, anche le frontiere terrestri, le quali in vista di rapporti internazionali possono essere suscettibili di tale necessità. E quindi si ritiene che la Commissione possa senz'altro approvare la proposta di modifica nel testo come formulato.

Va ricordato, in proposito, che, come la stessa relazione espone, la commissione mista italo-jugoslava per la determinazione del nuovo confine orientale ha concordemente stabilito che dovrà procedersi – ove necessario – lungo la linea del nuovo confine, al disboscamento di una fascia di territorio della larghezza di 10 metri (cinque metri per ogni parte). Oltre a detto disboscamento, potranno essere stabilite altre servitù complementari, quale il divieto di cultura ad alto stelo e di qualsiasi cultura arborea.

Allo stato attuale della legislazione in materia di servitù militari esiste una norma (l'articolo 2 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849) che prevede la possibilità di imporre servitù di tal genere.

La norma richiamata è quella dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, la quale stabilisce appunto che: « In vicinanza delle opere militari, di qualunque genere, occorrenti per la difesa dello Stato, dei poligoni di tiro, dei campi di esperienze, degli aeroporti, dei campi di fortuna e degli stabilimenti militari, nei quali sono depositati o manipolati esplosivi od altre sostanze pericolose, il diritto di proprietà può essere assoggettato a servitù nei modi previsti dalla presente legge ».

Alla precedente disposizione si aggiungono, quindi, soltanto le parole: « frontiere terrestri ».

Per ovvie ragioni di opportunità e di necessità, si chiede che il provvedimento venga senz'altro approvato ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 è del seguente tenore:

L'articolo 1 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, concernente « Riforma del testo unico delle leggi sulle servitù militari », è modificato come segue:

« In vicinanza delle opere militari, di qualunque genere, occorrenti per la difesa dello Stato, delle frontiere terrestri, dei poligoni di tiro, dei campi di esperienze, degli aeroporti, dei campi di fortuna e degli stabilimenti militari, nei quali sono depositati e manipolati esplosivi ed altre sostanze pericolose, il diritto di proprietà può essere assoggettato a servitù nei modi previsti dalla presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Soppressione della sezione autonoma del tribunale militare di Palermo con sede a Catania. (770).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Soppressione della sezione autonoma del tribunale militare di Palermo con sede a Catania ».

Invito il relatore, onorevole Pagliuca, a svolgere la relazione.

PAGLIUCA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la soppressione della sezione autonoma del tribunale militare di Palermo con sede a Catania, proposta dal Ministro della difesa di concerto coi Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro, è pienamente giustificata anzitutto dal carico delle pendenze che si è andato man mano riducendo dopo la fine della guerra, per ovvi motivi: diminuzione delle forze armate e diminuzione dei reati di competenza della giustizia militare.

A Catania fu istituito la prima volta un tribunale militare per la durata della guerra 1915-18, con decreto 14 ottobre 1917, n. 1771, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 novembre 1917, n. 262, e fu soppresso dopo tale guerra con decreto 4 gennaio 1920, n. 174, convertito nella legge 28 maggio 1922, n. 1030, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio 1922, n. 179.

Durante l'ultima guerra, per l'aumentato numero dei procedimenti penali, con bando del 23 maggio 1944, n. 25, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie speciale del 6 giugno 1944, n. 34, fu istituita a Catania dal capo di stato maggiore generale una sezione autonoma del tribunale militare di Palermo.

Cessato il motivo che determinò tale istituzione, sia per il passaggio alla giurisdizione ordinaria dei processi per i delitti contro la personalità dello Stato, previsti dal codice penale comune, sia per effetto delle amnistie, la procura generale militare presso il tribunale supremo di Roma ne propose alla fine del 1946 la soppressione e, nella seduta del Consiglio dei ministri del 27 giugno 1947, fu all'uopo approvato uno schema di decreto legislativo. Senonché, per esigenze di carattere temporaneo, si soprassedette alla emanazione del decreto stesso.

Ora, in considerazione del numero di denunzie per reati militari che va man mano diminuendo e del fatto che quasi tutti i procedimenti per assenza dal servizio, commessa prima del 29 marzo 1946, si sono conclusi con decreto penale, non vi è motivo alcuno che giustifichi il mantenimento della sezione autonoma del tribunale territoriale di Palermo in Catania. La soppressione di essa non aumenterà sensibilmente il carico di tale tribunale e, quindi, non si ripercuoterà dannosamente sul funzionamento della giustizia.

Il personale in servizio alla sezione da sopprimersi (due magistrati militari di carriera e cinque ufficiali d'arma di complemento, dei quali uno con funzioni di giudice e quattro di cancelliere) potrà essere utilizzato altrove, a prescindere dalla considerazione che il numero degli ufficiali assegnati ai tribunali militati va riducendosi in relazione al carico delle pendenze. Infatti, con decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato in data 28 dicembre 1947, n. 1627, tale numero da 350 fu ridotto a 300, dei quali non più di 120 appartenenti ad armi e corpi diversi da quello della giustizia militare. Successivamente, con la legge 29 marzo 1949, n. 164, vi fu un'ulteriore riduzione a 200, e questo ultimo numero verrà ancora ridotto a 60 con altro disegno di legge in preparazione.

La soppressione della sezione di Catania non potrà non determinare la soppressione del carcere giudiziario militare della stessa città, sia perché esso diventa superfluo, sia per ragioni di economia, sia perché l'immobile privato nel quale ha sede, tenuto ora in locazione dallo Stato, potrà essere adibito ad alloggio per famiglie che ne sono prive.

L'esecuzione della legge in oggetto viene stabilita al primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, per l'evidente urgenza di sopprimere un tribunale ed un carcere ormai superflui ed anche per l'impossibilità giuridica di dare effetto retroattivo ad un provvedimento che innegabilmente ha riflessi nel campo del diritto penale militare.

La soppressione proposta non determinerà alcun onere per il bilancio. Conseguentemente non c'è da preoccuparsi per quanto riguarda l'articolo 81 della Costituzione.

Per gli esposti motivi, è da ritenersi che al disegno di legge in oggetto non mancherà la vostra approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« La Sezione autonoma del tribunale militare territoriale di Palermo con sede a Catania è soppressa a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La competenza a conoscere dei procedimenti in corso presso la Sezione autonoma di Catania, alla data della soppressione della Sezione stessa, è devoluta al tribunale militare territoriale di Palermo ».

Nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**La seduta termina alle 10,30.**

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI